
Circolare di studio n. 1/2017

Periodo 16-31 Gennaio

SG

Studio Gurgenti

Dottori Commercialisti

Sommario

Sommario	2
Bene a sapersi	3
Nuove comunicazioni trimestrali Iva	3
Rimborso Iva con visto di conformità.....	5
Soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva.....	7
Modalità e beni che consentono di beneficiare dell'agevolazione dell'iperammortamento.....	8
Causali per i versamenti alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti commerciali.....	12
Agenda	13
Scadenario dal 16 al 31 gennaio 2017	13
Schede operative	19
Tassi effettivi globali medi rilevati ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108	19
Determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie	19
Bilancio d'esercizio 2016: termini e scadenze.....	20
Certificazione e tassazione dei dividendi	21
Dossier Casi e Contabilità	24
Contabilizzazione delle provvigioni degli agenti di commercio.....	24
Contabilizzazione della rivalutazione dei beni d'impresa.....	25

Bene a sapersi

Nuove comunicazioni trimestrali Iva

Con l'art. 4 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazione, nella L. 1° dicembre 2016, n. 225, sono stati previsti, con decorrenza dal 2017, due nuovi adempimenti, in sostituzione dello "Spesometro annuale" che, in ogni caso, rimane operativo per l'anno 2016.

Tali nuovi adempimenti sono:

- *la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute*, per le quali, con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi devono procedere alla trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture:
 - emesse nel trimestre di riferimento;
e:
 - ricevute e registrate ai sensi dell'art. 25 del decreto Iva;
comprese :
 - le bollette doganali;
e:
 - i dati delle relative variazioni.

tenendo presente che l'adempimento inerente all'ultimo trimestre di ogni anno solare deve risultare posto in essere entro l'ultimo giorno del mese di febbraio.

Ai fini procedurali, le informazioni, che devono risultare dettagliate e inviate in forma analitica secondo modalità che saranno stabilite con un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, dovranno comprendere almeno:

- . i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- . la data ed il numero della fattura;
- . la base imponibile;
- . l'aliquota applicata;
- . l'imposta;
- . la tipologia dell'operazione.

Per l'omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute è stata prevista l'applicazione della sanzione di € 2,00 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di € 1.000,00 per ciascun trimestre, tenendo presente che:

- . la sanzione viene ridotta alla metà, entro il limite massimo di € 500, se la trasmissione risulta effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, o se, nel medesimo termine, viene posta in essere la corretta trasmissione delle informazioni e dei dati;
- . non si rende operativo il cumulo giuridico, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472;
- *le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva*, il cui obiettivo è quello di attivare uno specifico *monitoraggio, nel corso dell'anno, dell'entità del credito e del pagamento del debito Iva di ciascun soggetto passivo*.

In concreto, è stato stabilito che i soggetti passivi Iva devono procedere alla trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, di una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta (mensili e trimestrali), tenendo in considerazione, in ogni caso, che:

- . la comunicazione deve necessariamente risultare posta in essere anche per le liquidazioni periodiche con *saldo a credito del contribuente* o con *saldo a zero*;
- . in presenza di più attività, con determinazione separata dell'imposta, è prevista la presentazione di una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo di riferimento;

- . non sono stati modificati gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.

L'adempimento in esame *non si rende operativo* per i soggetti Iva non tenuti:

- . *ad eseguire le liquidazioni Iva periodiche*, come, a titolo meramente indicativo:
 - i contribuenti di vantaggio (o contribuenti minimi);
 - i soggetti che applicano il regime forfetari;
 - coloro che non hanno posto in essere operazioni attive o passive e, quindi, non hanno un credito d'imposta da riportare al periodo successivo;
 - gli operatori Iva che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti e non hanno optato per la dispensa dagli adempimenti di cui all'art. 36-bis del decreto Iva;
- . *alla presentazione della dichiarazione annuale*, come, ad esempio:
 - coloro che hanno annotato esclusivamente operazioni esenti;
 - i produttori agricoli in regime speciale (ex art. 34, comma 6, del decreto Iva);
 tenendo in considerazione che se vengono effettuate operazioni che fanno venir meno l'esonero dell'adempimento dichiarativo annuale Iva, è necessario presentare la comunicazione periodica in argomento con decorrenza *"dalla liquidazione relativa al periodo nel corso del quale si sono verificate le condizioni che hanno fatto venire meno l'esonero"*.

Per l'omessa e/o l'errata comunicazione in argomento è stata prevista l'applicazione della sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2.000,00, che si riduce alla metà se la trasmissione viene eseguita entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita o se, nel medesimo termine, viene posta in essere la corretta trasmissione delle informazioni e dei dati.

I termini inerenti agli adempimenti periodici possono essere così schematizzati:

- *per il periodo d'imposta 2017:*

<i>adempimenti</i>		<i>versamenti</i>	<i>invio comunicazioni</i>
Liquidazione Iva	Gennaio 2017	16 febbraio 2017	25 luglio 2017
	Febbraio 2017	16 marzo 2017	
	Marzo 2017	18 aprile 2017	
	Primo trimestre 2017	16 maggio 2017	25 luglio 2017
Spesometro primo trimestre		-	25 luglio 2017
Liquidazione Iva	Aprile 2017	16 maggio 2017	25 luglio 2017
	Maggio 2017	16 giugno 2017	
	Giugno 2017	17 luglio 2017	
	Secondo trimestre 2017	20 agosto 2017	25 luglio 2017
Spesometro secondo trimestre		-	25 luglio 2017
Liquidazione Iva	Luglio 2017	21 agosto 2017	30 novembre 2017
	Agosto 2017	18 settembre 2017	
	Settembre 2017	16 ottobre 2017	
	Terzo trimestre 2017	16 novembre 2017	30 novembre 2017
Spesometro terzo trimestre		-	30 novembre 2017
	Ottobre 2017	16 novembre 2017	

Liquidazione Iva	Novembre 2017	18 dicembre 2017	28 febbraio 2018
	Dicembre 2017	16 gennaio 2018	
Liquidazione Iva (contribuenti trimestrali speciali)	Quarto trimestre 2017	16 febbraio 2017	28 febbraio 2017
Spesometro quarto trimestre		-	28 febbraio 2017
Dichiarazione annuale		dal 1° febbraio al 28 febbraio 2017	

• *a regime (dal 1° gennaio 2018):*

<i>adempimenti</i>		<i>versamenti</i>	<i>invio comunicazioni</i>
Liquidazione Iva	Gennaio	16 febbraio	31 maggio
	Febbraio	16 marzo	
	Marzo	16 aprile	
	Primo trimestre	16 maggio	
Spesometro primo trimestre		-	31 maggio
Liquidazione Iva	Aprile	16 maggio	16 settembre
	Maggio	16 giugno	
	Giugno	16 luglio	
	Secondo trimestre	20 agosto	
Spesometro secondo trimestre		-	16 settembre
Liquidazione Iva	Luglio	20 agosto	30 novembre
	Agosto	16 settembre	
	Settembre	16 ottobre	
	Terzo trimestre	16 novembre	
Spesometro terzo trimestre		-	30 novembre
Liquidazione Iva	Ottobre	16 novembre	28 febbraio
	Novembre	16 dicembre	
	Dicembre	16 gennaio	
Liquidazione Iva (contribuenti trimestrali speciali)	Quarto trimestre	16 febbraio	28 febbraio
Spesometro quarto trimestre		-	28 febbraio
Dichiarazione annuale		dal 1° febbraio al 30 aprile	

Rimborso Iva con visto di conformità

Con la risoluzione 6 dicembre 2016, n. 112, l'Agenzia delle entrate ha precisato che la *polizza assicurativa*, stipulata dai professionisti con visto di conformità, *per consentire il rimborso dell'Iva a credito* deve necessariamente risultare adeguata al numero:

- dei contribuenti assistiti;
- dei visti di conformità apposti;
- delle asseverazioni formalizzate;

- delle certificazioni tributarie rilasciate;
- e, quindi, non in relazione all'entità del credito chiesto a rimborso.

Ne deriva, di conseguenza, che anche nella situazione in cui dalla polizza di assicurazione risulta un massimale di ammontare inferiore alla somma chiesta a rimborso, il contribuente non è tenuto a prestare altra garanzia.

Infatti, al riguardo, è opportuno precisare che l'art. 38 *bis*, comma 3, del decreto Iva, dispone che, i rimborsi di ammontare superiore a € 30.000,00 devono essere eseguiti previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso recante il visto di conformità o la prevista sottoscrizione alternativa, tenendo presente che alla dichiarazione o istanza deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante, in relazione alle caratteristiche soggettive del contribuente, che:

- il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40%;
- la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata;
- l'attività svolta non risulta cessata, né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
- non risultano cedute, se la richiesta di rimborso viene presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società medesima per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;
- sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

In concreto, da quanto accennato, si deduce che risulta *eliminato l'obbligo generalizzato di prestare la garanzia*, che rimane, però, operativo, in caso di crediti chiesti a rimborso di importo superiore a € 30.000,00, quando si verificano le cosiddette "situazioni di rischio", nel qual caso detti rimborsi possono essere *eseguiti previa prestazione della garanzia* quando richiesti da soggetti passivi:

- esercenti un'attività d'impresa da meno di due anni diversi (escluse le start-up innovative);
- ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
 - al 10% degli importi dichiarati, se questi non superano € 150.000,00;
 - al 5% degli importi dichiarati, se questi superano € 150.000,00, ma non superano € 1.500.000,00;
 - all'1% degli importi dichiarati, o comunque a € 150.000,00, se gli importi dichiarati superano € 1.500.000,00;

compresi:

- i soggetti passivi che:
 - presentano la dichiarazione o l'istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa;
 - o:
 - non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.

Il successivo comma 5 individua, poi, le diverse modalità con le quali la garanzia può essere prestata.

La presenza della garanzia assicura all'Erario la possibilità di recuperare il credito rimborsato, qualora se ne ravvisi successivamente la non spettanza.

Per quanto attiene alla disciplina inerente l'apposizione del visto di conformità da parte del professionista abilitato, si ritiene opportuno puntualizzare, come già accennato, che sussiste l'obbligo di sottoscrizione di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato:

- al numero dei contribuenti assistiti;
 - al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati;
- e, comunque:

– non inferiore a € 3.000.000,00;

al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore.

La polizza assicurativa, tende, quindi, a garantire il completo risarcimento ai contribuenti dell'eventuale danno arrecato, anche di entità minima, nonché il risarcimento delle sanzioni amministrative irrogate ai soggetti che rilasciano il visto di conformità o l'asseverazione infedele.

In concreto, poiché si tratta di una *responsabilità civilistica* nei confronti del cliente e del terzo creditore.

Pertanto, nell'ipotesi in cui una società ha presentato un'istanza di rimborso corredata da visto di conformità per € 5.000.000,00 (o, anche di entità superiore), il professionista abilitato a svolgere l'attività di assistenza fiscale deve necessariamente aver stipulato una polizza assicurativa con massimale pari a € 3.000.000,00.

Al riguardo, nel rispetto delle vigenti normative, il suddetto visto di conformità non si può considerare privo di efficacia, in quanto non sussiste alcun obbligo per il contribuente a prestare garanzia per ottenere il credito chiesto a rimborso - né totale né parziale - salvo che lo stesso non si trovi in uno dei casi considerati di rischio.

Soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva

Con l'art. 4, comma 4, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazione, dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, è stato espressamente previsto che la dichiarazione annuale Iva deve essere presentata - per l'anno d'imposta 2016 - nel corso del mese di febbraio 2017, mentre a decorrere dal periodo d'imposta 2017, la trasmissione deve avvenire tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell'anno successivo.

Pertanto, in relazione al disposto di cui all'art. 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, nel corso del mese di febbraio 2017 i contribuenti Iva devono necessariamente procedere alla presentazione dell'adempimento dichiarativo Iva inerente al periodo d'imposta 2016, tenendo in considerazione che non è previsto un termine di consegna della medesima agli intermediari per la trasmissione telematica, in quanto risulta unicamente stabilita la scadenza entro cui le dichiarazioni devono essere presentate telematicamente all'Agenzia delle entrate.

Ai fini procedurali, sono obbligati, in linea generale, alla presentazione della dichiarazione annuale tutti i contribuenti titolari di partita Iva esercenti attività:

- d'impresa;
- artistiche;
- professionali;

di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Si è precisato, in linea generale, in quanto si devono ritenere *esonerati dalla presentazione*, in particolare:

- i contribuenti che per l'anno d'imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all'art. 10 del decreto Iva;
- coloro che si sono avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell'art. 36-bis del decreto Iva e hanno effettuato soltanto operazioni esenti, tenendo in considerazione che l'esonero non si applica, ovviamente:
 - se il contribuente ha posto in essere anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata);
 - se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, del D.L. 331/1993);
 - se sono state eseguite le rettifiche di cui all'art. 19-bis2 del decreto Iva;
 - se sono stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l'imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.);
- i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni previsto dall'art. 1, commi da 54 a 89, della L. 23 dicembre 2014, n. 190;

- i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2012, n. 98;
- i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell'art. 34, comma 6, del decreto Iva;
- gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti Iva ai sensi dell'art. 74, sesto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che non hanno optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari;
- le imprese individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti agli effetti del tributo (vedere: circolari n. 26 del 19 marzo 1985 e n. 72 del 4 novembre 1986);
- i soggetti passivi d'imposta nell'ipotesi di cui all'art. 44, comma 3, secondo periodo del D.L. n. 331 del 1993, se hanno effettuato nell'anno d'imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o, comunque, senza obbligo di pagamento dell'imposta;
- i soggetti che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione delle disposizioni recate dalla L. 16 dicembre 1991, n. 398, esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- i soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell'Iva nel territorio dello Stato con le modalità previste dall'art. 74-quinquies per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d'imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.

In ogni caso, in relazione ai termini dell'adempimento in argomento, si ritiene opportuno puntualizzare che ai sensi degli artt. 2 e 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, le dichiarazioni presentate:

- entro novanta giorni dalla scadenza dei suddetti termini si devono considerare valide, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge;
- con ritardo superiore a novanta giorni si devono ritenere omesse, pur costituendo titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.

Modalità e beni che consentono di beneficiare dell'agevolazione "Iper-ammortamenti"

La L. 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017):

- all'art. 1, comma 8, ha prorogato la possibilità di incrementare il relativo costo di acquisizione del 40% al solo fine di determinare le quote di ammortamento e i canoni di leasing a parte:
 - delle imprese;
 - e:
 - dei lavoratori autonomi;che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi entro il 31 dicembre 2017 (30 giugno 2018 se entro il 31 dicembre 2017 risulta accettato l'inerte ordine, a fronte del quale sono stati pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), tenendo presente che sono stati esclusi dall'agevolazione:
 - i veicoli a deducibilità limitata di cui all'art. 164, comma 1, lett. b), del Tuir;
 - i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti di cui all'art. 164, comma 1, lett. b-bis), del Tuir;e che per il calcolo degli acconti inerenti all'anno 2017 delle imposte sui redditi (Irpef e Ires) è necessario procedere a rideterminare il reddito 2016 senza considerare la maggiorazione del 40% dell'ammortamento e/o dei canoni di leasing;
- all'art. 1, commi da 9 o 11, ha espressamente previsto che a favore delle imprese che effettuano investimenti:

- in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica e/o digitale, ricompresi nell'Allegato A, entro il 31 dicembre 2017 (30 giugno 2018 se entro il 31 dicembre 2017 risulta accettato l'inerente ordine, a fronte del quale sono stati pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il costo di acquisizione viene incrementato del 150%;
- in beni immateriali strumentali di cui all'Allegato B, il costo di acquisizione può essere aumentato del 40%;

tenendo in considerazione che è anche necessario produrre.

- una dichiarazione del legale rappresentante;
o, per i beni di costo superiore a € 500.000,00:
- una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale o da ente di certificazione accreditato:

con la quale viene attestato che il bene:

- possiede le caratteristiche tecniche tali da risultare compreso nell'elenco di cui agli Allegati A e/o B;
- si deve ritenere interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Inoltre, come per il caso del super-ammortamento, anche per il calcolo degli acconti inerenti all'anno 2017 delle imposte sui redditi (Irpef e Ires) è necessario procedere a rideterminare il reddito 2016 senza considerare la maggiorazione del 150% e del 40% dell'ammortamento e/o dei canoni di leasing (se, per questi ultimi sarà riconosciuta l'applicabilità).

Per mera informazione, senza pretesa di completezza:

- *i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0"* (allegato A), possono essere così individuati:
 - *beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti:*
 - macchine per il confezionamento e l'imballaggio;
 - macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale;
 - macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (a es.: macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico);
 - macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime;
 - macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici;
 - macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (a es.: plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici;
 - macchine utensili per asportazione;
 - macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la saldatura;
 - macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali;
 - macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, Agv e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad es.: Rfid, visori e sistemi di visione e mecatronici);
 - magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica;
 - robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot;
- tenendo presente che tutte le macchine predette devono necessariamente dotate delle seguenti caratteristiche:
- controllo per mezzo di Cnc-Computer Numerical Control e/o Plc-Programmable Logic Controller;

- interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
 - integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
 - interfaccia uomo macchina semplici e intuitive;
 - rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza, salute e igiene del lavoro;
- nonché di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:
- sistemi di tele manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
 - monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
 - caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico);
- dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammmodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti;
 - filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche e organiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene a processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti;
- *i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0"* (allegato A), possono essere così individuati:
 - *sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità:*
 - componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni;
 - dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive;
 - filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti;
 - sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micrometrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica;
 - sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (a es.: forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insieme delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud;
 - altri sistemi di monitoraggio in-process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica;
 - sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad es.: Rfid-Radio Frequency Identification);
 - sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad es.: macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo

- e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (a es.: caratteristiche meccaniche) o micro (a es.: porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale;
- strumenti e dispositivi per l’etichettatura, l’identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi;
 - *dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica “4.0”:*
 - banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (a es.: caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità);
 - sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell’operatore;
 - dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality;
 - interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l’operatore ai fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica;
 - *i beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” (allegato B), possono essere individuati nei software, sistemi, piattaforme e applicazioni:*
 - di artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un’abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell’impianto;
 - di realtà virtuale per lo studio realistico di componenti e operazioni (a es.: di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali;
 - di reverse modelling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali;
 - di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l’efficienza del sistema di produzione;
 - di virtual industrialization che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali;
 - in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l’ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi;
 - per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l’acquisizione, la veicolazione e l’elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile;
 - per il dispatching delle attività e l’instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi;
 - per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud;
 - per industrial analytics dedicati al trattamento ed all’elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting);
 - per l’accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain (cloud computing);
 - per l’intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica;

- per l'utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva;
- per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi;
- per la gestione della realtà aumentata tramite wearable device;
- per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali a es.: sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/fieldbus, sistemi Scada, sistemi Mes, sistemi Cmms, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell'IoT e/o del cloud computing);
- per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (cybersystem);
- per la progettazione e ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni;
- per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l'archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi Edm, Pdm, Plm, Big Data Analytics);
- per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity).

Causali per i versamenti alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti commerciali

Con la risoluzione 5 dicembre 2016, n. 111, l'Agenzia delle entrate ha specificato le modalità per consentire la corresponsione, tramite modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti all'Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti commerciali (CNPR).

Specificamente, per permettere la pratica operatività del versamento dei contributi in argomento per il tramite del modello F24 sono state istituite le seguenti causali:

- E075-CNPR - Contributi anno corrente;
- E076-CNPR - Contributi anni precedenti;
- E077-CNPR - Sanzioni, interessi e spese legali anno corrente;
- E078-CNPR - Sanzioni, interessi e spese legali anni precedenti;
- E079-CNPR - Contributi da ricongiunzione;
- E080-CNPR - Contributi da riscatto;
- E081-CNPR - Contributi volontari;
- E082-CNPR - Rateazione.

In sede di compilazione del modello F24, le suddette causali contributo devono necessariamente risultare esposte nella sezione "Altri enti previdenziali e assicurativi" (secondo riquadro) in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", specificando nel campo:

- *codice ente*, il riferimento individuativo della Cassa di previdenza: "0010";
- *codice sede*, nessun valore;
- *codice posizione*, nessun valore;
- *periodo di riferimento da mm/aaaa a mm/aaaa*, quello di competenza del contributo da versare, nel formato "MM/AAAA".

Agenda

Scadenario dal 16 al 31 gennaio 2017

Giorno	Adempimento	Fatto/ da fare
16	ACCISE-IMPOSTA DI FABBRICAZIONE E CONSUMO Pagamento delle accise relative e/o di competenza del <i>mese precedente</i> , compresa quella sull'energia elettrica in rata d'acconto..	
16	ADDIZIONALI COMUNALE E/O REGIONALE IRPEF I datori di lavoro o sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati devono procedere al pagamento delle eventuali addizionali comunali e/o regionali all'Irpef <i>di competenza del mese precedente</i> .	
16	ADDIZIONALE SU BONUS E STOCK OPTIONS I soggetti che operano nel settore finanziario che, nel corso del mese precedente hanno corrisposto compensi a dirigenti e/o a amministratori, sotto forma di bonus e stock options, che eccedono la parte fissa della retribuzione, devono procedere al pagamento della conseguente addizionale.	
16	ASSISTENZA FISCALE-MODELLO 730 Il datore di lavoro o sostituto d'imposta deve comunicare ai propri dipendenti l'intenzione di prestare assistenza fiscale diretta.	
16	BONIFICI RELATIVI A SPESE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO O DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI Pagamento da parte delle banche e di Poste Italiane delle ritenute alla fonte che sono state operate nel corso del mese precedente sui bonifici di pagamento degli oneri e/o delle spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici, che beneficiano della prevista detrazione fiscale.	
16	CONDOMINI PER APPALTI DI OPERE E/O DI SERVIZI I condomini che, nel corso del mese precedente, hanno corrisposto corrispettivi per appalti di opere e/o di servizi che risultano posti in essere nell'esercizio di impresa o che sono qualificabili come redditi diversi a norma dell'art. 67, co. 1, lett. i) del Tuir, devono procedere al pagamento, utilizzando il modello F24, delle ritenute alla fonte operate.	
16	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI-COLTIVATORI DIRETTI, COLONI E MEZZADRI Pagamento all'INPS dei contributi inerenti al trimestre solare precedente per i coltivatori diretti, i coloni e i mezzadri, nonché per gli lap-imprenditori agricoli professionali.	
16	CONTRIBUZIONE INPS-ADEMPIMENTO INERENTI AI RAPPORTI DI LAVORO Versamento della contribuzione da parte dei datori di lavoro calcolato sui compensi erogati ai lavoratori dipendenti e soggetti assimilati nel corso del mese precedente, nonché dei contributi trimestrali per gli operai agricoli a tempo indeterminato.	
16	CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE EX ENPALS Pagamento, da parte dei soggetti che svolgono l'attività nell'ambito dei settori dello sport e dello spettacolo, dei contributi inerenti al mese precedente per i compensi erogati agli sportivi professionisti e/o ai lavoratori dello spettacolo.	
16	CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-BORSE DI STUDIO I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca e/o eventuali assegni di ricerca o per	

	attività di tutoraggio, devono procedere al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente.	
16	CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-COMPENSI I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e assimilati, devono procedere al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente.	
16	CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali, devono procedere, se l'entità del reddito annuo che deriva da tale attività per il soggetto percipiente risulta superiore a € 5.000,00, al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente per l'importo eccedente il limite predetto.	
16	CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-PROVVIGIONI PER VENDITE A DOMICILIO I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio, devono procedere, se l'entità del reddito annuo che deriva da tale attività per il soggetto percipiente risulta superiore a € 5.000,00, al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente nella misura del 78% dell'importo eccedente il limite predetto.	
16	CONTRIBUZIONE INPS-SPEDIZIONIERI DOGANALI Versamento del contributo Inps sui compensi erogati agli spedizionieri doganali nel corso del mese precedente.	
16	EREDI DI PERSONE FISICHE DECEDUTE DOPO IL 28 FEBBRAIO 2016 Gli eredi delle persone decedute in data successiva al 28 febbraio 2016 che procedono a presentare la dichiarazione dei redditi per conto del <i>de cuius e</i> che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto, maggiorando le somme dovute dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, scade il termine per procedere al pagamento delle somme dovute.	
16	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI CAPITAL GAIN - REGIME AMMINISTRATO Pagamento, da parte delle Banche, Poste, Sim, Sgr, società fiduciarie e altri intermediari finanziari, dell'imposta sostitutiva applicata nel corso del precedente mese di novembre (<i>secondo mese precedente</i>), in applicazione del regime di "risparmio amministrato" agli investitori.	
16	IMPOSTA SOSTITUTIVA REDDITI DI CAPITALE E CAPITAL GAIN - REGIME GESTITO Pagamento, da parte delle Banche, Sim, Sgr, società fiduciarie e altri intermediari finanziari, dell'imposta sostitutiva inerente ai contribuenti in regime di "risparmio gestito", nell'ipotesi di revoca del mandato di gestione attivata nel corso del precedente mese di novembre (<i>secondo mese precedente</i>).	
16	IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI I soggetti che pongono in essere in modo continuativo attività di intrattenimento devono procedere al pagamento dell'imposta inerente alle attività che sono state svolte nel <i>corso del mese precedente</i> .	
16	IMU-RAVVEDIMENTO BREVE Per i proprietari di beni immobili e/o dei titolari dei diritti reali di godimento sui medesimi, scade il termine per procedere alla regolarizzazione, con applicazione della sanzione amministrativa ridotta, del mancato o dell'insufficiente versamento del saldo Imu dovuto per l'anno precedente e scaduto lo scorso 16 dicembre.	

	L'adempimento si perfeziona con la corresponsione dell'entità di tributo dovuto, degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,50% (1/10 del 15%),	
16	IVA-SOGGETTI IN REGIME FORFETARIO O DI VANTAGGIO Pagamento dell'Iva inerente agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni passive di cui risultino debitori d'imposta, poste in essere nel corso del mese precedente da parte dei soggetti che applicano il regime forfetario o quello di vantaggio (cosiddetti: contribuenti minimi).	
16	IVA - SOGGETTI IN REGIME MENSILE Pagamento: <ul style="list-style-type: none"> • da parte dei soggetti passivi Iva che effettuano la liquidazione dell'Iva con periodicità mensile, dell'eventuale debito di tributo di competenza dello scorso mese di dicembre, al netto dell'eventuale acconto corrisposto entro il 27 dicembre scorso; • da parte dei soggetti Iva che hanno affidato la tenuta della contabilità a terzi nel rispetto delle vigenti disposizioni, dell'eventuale debito di tributo riguardante le risultanze della liquidazione Iva dello scorso mese di novembre (<i>secondo mese precedente</i>). 	
16	LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA MENSILE-RAVVEDIMENTO OPEROSO BREVE I soggetti passivi Iva, che erano tenuti a porre in essere il versamento dell'Iva a credito dell'Erario riveniente dalla liquidazione periodica di <i>competenza dello scorso mese di novembre (il cui termine per l'esecuzione è scaduto il 16 dicembre 2016)</i> , hanno la possibilità di procedere, se non hanno già provveduto, alla regolarizzazione del pagamento dell'Iva a debito non eseguito o effettuato in misura non sufficiente. L'adempimento si perfeziona con la corresponsione dell'entità di tributo dovuto, degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,50% (1/10 del 15%), mediante versamento utilizzando il modello F24.	
16	LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA MENSILE-RAVVEDIMENTO OPEROSO INTERMEDIO I soggetti passivi Iva, che erano tenuti a porre in essere il versamento dell'Iva a credito dell'Erario riveniente dalla liquidazione periodica di <i>competenza del scorso mese di settembre</i> , hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione del pagamento dell'Iva a debito non eseguito o effettuato in misura non sufficiente. L'adempimento si perfeziona con la corresponsione dell'entità di tributo dovuto, degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,67% (1/9 del 15%), mediante versamento utilizzando il modello F24	
16	RITENUTE ALLA FONTE E/O IMPOSTE SOSTITUTIVE I sostituti d'imposta che nel corso del mese precedente hanno corrisposto: <ul style="list-style-type: none"> - compensi per avviamento commerciale; - contributi degli enti pubblici; - indennità per la cessazione del rapporto di lavoro; - interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi); - premi e vincite; - provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari; - redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; - redditi di lavoro autonomo; - redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del 	

	<p>rapporto di lavoro; - redditi diversi; devono procedere al pagamento, utilizzando il modello F24, delle relative ritenute alla fonte e/o delle imposte sostitutive.</p>	
16	<p>SOGGETTI IRES-VERSAMENTO IMPOSTE INERENTI AL MODELLO UNICO SC Pagamento delle imposte (Ires e Irap) a titolo di saldo e/o di primo acconto inerenti alla dichiarazione dei redditi (<i>modello Unico SC</i>), se ne ricorrono le condizioni, da parte dei soggetti Ires (<i>società di capitali ed enti commerciali residenti</i>) con esercizio sociale o periodo d'imposta che si è chiuso alla fine dello scorso mese di luglio (senza maggiorazioni) o dello mese di giugno (con applicazione della maggiorazione dello 0,40%), mediante versamento utilizzando il modello F24</p>	
16	<p>SOSTITUTI D'IMPOSTA-RAVVEDIMENTO OPEROSO BREVE I contribuenti-sostituti d'imposta, che erano tenuti a porre in essere il versamento delle imposte sostitutive e/o delle ritenute alla fonte di competenza dello scorso mese di novembre (il cui termine per l'esecuzione è scaduto il 16 dicembre 2016), hanno la possibilità di procedere, se non hanno già provveduto, alla regolarizzazione del pagamento hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente. L'adempimento si perfeziona con la corresponsione delle imposte e delle ritenute, maggiorate degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,50% (1/10 del 15%), mediante versamento utilizzando il modello F24.</p>	
16	<p>SOSTITUTI D'IMPOSTA-RAVVEDIMENTO OPEROSO INTERMEDIO I contribuenti-sostituti d'imposta, che erano tenuti a porre in essere il versamento delle imposte sostitutive e/o delle ritenute alla fonte di competenza del scorso mese di settembre, hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente. L'adempimento si perfeziona con la corresponsione delle imposte e delle ritenute, maggiorate degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,67% (1/9 del 15%), mediante versamento utilizzando il modello F24.</p>	
16	<p>TASI-RAVVEDIMENTO BREVE Per i proprietari di beni immobili e/o per i titolari dei diritti reali di godimento sui medesimi, nonché per i conduttori di unità immobiliari e/o immobili, scade il termine per procedere alla regolarizzazione, con applicazione della sanzione amministrativa ridotta, del mancato o dell'insufficiente versamento del saldo Tasi dovuto per l'anno precedente e scaduto lo scorso 16 dicembre.</p>	
20	<p>CONTRIBUTO CONAI Liquidazione della contribuzione dovuta per il mese precedente e invio al Conai-Consortio Nazionale Imballaggi delle inerenti dichiarazioni, tenendo presente che il contributo risultante dalla dichiarazione deve essere corrisposto entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione medesima e, in ogni caso, solamente dopo il ricevimento dell'addebito.</p>	
20	<p>MISURATORI FISCALI-COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI VERIFICA Trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate del dettaglio dei dati identificativi delle operazioni di verifica periodica degli apparecchi misuratori fiscali eseguite nel corso del trimestre solare precedente da parte dei fabbricanti e dei laboratori di assistenza e manutenzione su misuratori fiscali.</p>	
20	<p>PREVINDAI E PREVINDAPI</p>	

	Corresponsione dei contributi previdenziali integrativi a favore dei dirigenti di aziende industriali inerenti alle retribuzioni maturate nel corso del trimestre solare precedente.	
25	CONTRIBUTI ENPAIA I datori di lavoro agricolo devono procedere sia al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente per gli impiegati agricoli, sia alla presentazione della inerente denuncia.	
25	OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE-COMUNICAZIONE Presentazione in via telematica dei modelli Intrastat inerenti al mese o al trimestre precedente, compresi coloro che in tale mese hanno superato la soglia di € 50.000,00 per la presentazione trimestrale dei modelli, tenendo in considerazione che la periodicità mensile deve risultare mantenuta anche nei mesi successivi, per almeno quattro trimestri consecutivi.	
26	ACCONTO IVA-IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO-RAVVEDIMENTO OPEROSO I soggetti passivi Iva, che erano tenuti a porre in essere il versamento dell'acconto Iva per l'anno 2016 (<i>il cui termine per l'esecuzione è scaduto il 27 dicembre 2016</i>), hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione - per ravvedimento cosiddetto "breve" - il pagamento dell'acconto Iva non eseguito o effettuato in misura non sufficiente. L'adempimento si perfeziona con la corresponsione dell'entità di tributo dovuto, degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,50% (1/10 del 15%), mediante versamento utilizzando il modello F24	
28	DICHIARAZIONE DEI REDDITI E IRAP-MODIFICA SCELTA UTILIZZO CREDITO Per i contribuenti persone fisiche, società di persone e soggetti Ires con il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno presentato gli adempimenti dichiarativi entro la prevista scadenza del <i>30 settembre scorso</i> , hanno la possibilità, non oltre la data in esame, di procedere a trasmettere i modelli integrativi Unico 2016 e Irap 2016, al fine di modificare la scelta di rimborso del credito d'imposta o di esercitare l'opzione per la conversione del rimborso del credito in compensazione.	
30	AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO-PROVVIGIONI Per i soggetti preponenti di agenti e rappresentanti di commercio scade il termine per procedere sia alla consegna dell'estratto conto delle provvigioni maturate nel corso del precedente trimestre solare, sia alla corresponsione di tali provvigioni.	
30	ASSEGNI CIRCOLARI-IMPOSTA DI BOLLO-DICHIARAZIONE TRIMESTRALE Le aziende e gli istituti di credito autorizzati ad emettere assegni circolari, devono procedere, al fine della liquidazione dell'imposta di bollo dovuta, alla presentazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate (<i>ex-Ufficio del registro</i>) della dichiarazione inerente agli assegni predetti in circolazione nel corso del trimestre solare precedente.	
30	LOCAZIONI-REGISTRAZIONE CONTRATTI E VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO Termine per procedere alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di beni immobili aventi decorrenza dall'inizio del mese e pagamento della relativa imposta di registro, nonché corresponsione dell'imposta anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione aventi decorrenza inizio mese.	
31	ACQUISTI DA SAN MARINO Trasmissione telematica della comunicazione inerente agli acquisti posti in essere presso operatori di San Marino che sono stati annotati nel corso del mese precedente.	

31	AUTOTRASPORTATORI Gli autotrasportatori devono procedere alla presentazione all’Agenzia delle dogane dell’istanza inerente al quarto trimestre 2016 tendente ad ottenere il rimborso e/o la compensazione del maggior onere derivante dall’incremento dell’accisa sul gasolio.
31	COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO Trasmissione del previsto prospetto informativo.
31	CONTRIBUZIONE MANODOPERA AGRICOLA Invio all’Inps della denuncia inerente alle retribuzioni del trimestre solare precedente.
31	CONTRIBUZIONI INPS Trasmissione telematica diretta o per il tramite di un intermediario, del modello Uniemens relativo alla denuncia retributiva e contributiva dei lavoratori dipendenti del mese precedente, nonché, se ne ricorrono i presupposti, dei compensi corrisposti nel medesimo periodo: <ul style="list-style-type: none">• agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro;• ai collaboratori coordinati e continuativi;• ai lavoratori a progetto;• ai lavoratori autonomi occasionali;• ai venditori a domicilio;• agli altri soggetti iscritti alla Gestione separata Inps.
31	FATTURAZIONE DIFFERITA TRIANGOLARE Termine per procedere all’emissione delle fatture, anche eventualmente in forma semplificata, inerenti alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio soggetto cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel corso del precedente mese.
31	INAIL-DOMANDA RIDUZIONE DEI TASSI DI PREMIO Per i datori di lavoro in regola con la vigente disciplina in materia di prevenzione sugli infortuni e igiene del lavoro e con gli obblighi contributivi e assicurativi, scade il termine per procedere alla presentazione all’Inail della richiesta di riduzione del tasso medio di premio.
	LIBRO UNICO DEL LAVORO Termine per eseguire l’annotazione delle registrazioni inerenti al mese precedente.
31	SCHEDA CARBURANTE Gli esercenti attività d’impresa che hanno attivato le schede carburanti devono procedere ad annotare sulle stesse il numero dei chilometri percorsi dall’automezzo nel corso del mese di riferimento.
31	SISTEMA TESSERA SANITARIA Entro la data in esame, le farmacie, le strutture sanitarie pubbliche/private accreditate e non accreditate, i medici iscritti all’albo dei chirurghi, gli odontoiatri, gli esercizi commerciali autorizzati alla distribuzione di farmaci da banco, gli psicologi, gli infermieri, le ostetriche/i, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli ottici e i veterinari devono procedere a trasmettere telematicamente al sistema Tessera Sanitaria i dati e le informazioni inerenti alle prestazioni sanitarie/veterinarie che hanno costituito oggetto di incasso nel corso dell’anno 2016.

Schede operative

Tassi effettivi globali medi rilevati ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108¹

<i>Categorie di operazioni</i>	<i>Classe di importo in unità di euro</i>	<i>Tassi effettivi globali medi su base annua</i>	<i>Tassi soglia su base annua</i>
Aperture di credito in conto corrente	fino a 5.000,00	11,25%	18,0625%
	oltre 5.000,00	8,97%	15,2125%
Scoperti senza affidamento	fino a 1.500,00	15,77%	23,7125%
	oltre 1.500,00	14,56%	22,2000%
Anticipi e sconti	fino a 5.000,00	8,74%	14,9250%
	da 5.000,00 a 100.000,00	7,21%	13,0125%
	oltre 100.000,00	4,30%	9,3750%
Factoring	fino a 50.000,00	5,46%	10,8250%
	oltre 50.000,00	3,07%	7,8375%
Crediti personali	intera distribuzione	10,49%	17,1125%
Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese	intera distribuzione	10,59%	17,2375%
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione	fino a 5.000,00	11,39%	18,2375%
	oltre 5.000,00	11,47%	17,0875%
Leasing autoveicoli e aeronavali	fino a 25.000,00	6,00%	11,5000%
	oltre 25.000,00	5,56%	10,9500%
Leasing immobiliare a tasso fisso	intera distribuzione	4,82%	10,0250%
Leasing immobiliare a tasso variabile	intera distribuzione	3,27%	8,0875%
Leasing strumentale	fino a 25.000,00	7,94%	13,9250%
	oltre 25.000,00	4,04%	9,0500%
Credito finalizzato	fino a 5.000,00	11,36%	18,2000%
	oltre 5.000,00	8,98%	15,2250%
Credito revolving	fino a 5.000,00	16,35%	24,3500%
	oltre 5.000,00	14,22%	21,7750%
Mutui a tasso fisso	intera distribuzione	2,77%	7,4625%
Mutui a tasso variabile	intera distribuzione	2,52%	7,1500%

Determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie

COEFFICIENTI APPLICABILI CON DECORRENZA DALL'1 GENNAIO 2017, IN RELAZIONE AL TASSO DI INTERESSE LEGALE DELLO 0,10%	
<i>età del beneficiario</i>	<i>coefficienti da applicare</i>
0 - 20 anni compiuti	950,00
21 - 30 anni compiuti	900,00
31 - 40 anni compiuti	850,00
41 - 45 anni compiuti	800,00

¹ Periodo di applicazione: dal 1° gennaio 2017 al 31 marzo 2017

46 - 50 anni compiuti	750,00
51 - 53 anni compiuti	700,00
54 - 56 anni compiuti	650,00
57 - 60 anni compiuti	600,00
61 - 63 anni compiuti	550,00
64 - 66 anni compiuti	500,00
67 - 69 anni compiuti	450,00
70 - 72 anni compiuti	400,00
73 - 75 anni compiuti	350,00
76 - 78 anni compiuti	300,00
79 - 82 anni compiuti	250,00
83 - 86 anni compiuti	200,00
87 - 92 anni compiuti	150,00
93 - 99 anni compiuti	100,00

Bilancio d'esercizio 2016: termini e scadenze

<i>Iter per l'approvazione del bilancio d'esercizio nel sistema ordinario</i>	<i>Termini inerenti alla chiusura del bilancio al 31 dicembre 2016</i>
Predisposizione del <i>progetto di bilancio</i> con la "relazione sulla gestione" approntata da parte dell'organo amministrativo (<i>consiglio di amministrazione o dell'amministratore unico</i>)	<ul style="list-style-type: none"> <i>in presenza di collegio sindacale</i>: almeno 30 giorni prima del giorno in cui è fissata l'assemblea e, quindi: entro il 31 marzo 2017 o entro il 30 maggio 2017 in caso di differimento
	<ul style="list-style-type: none"> <i>in assenza di collegio sindacale</i>: almeno 15 giorni prima del giorno in cui è fissata l'assemblea e, quindi: entro il 15 aprile 2017 o entro il 14 giugno 2017 in caso di differimento
Invio progetto di bilancio al collegio sindacale o al sindaco unico ed al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se diverso dal collegio sindacale (<i>adempimento previsto solo se tali organi sono esistenti</i>)	almeno 30 giorni prima del giorno in cui è fissata l'assemblea e, quindi: entro il 31 marzo 2017 o entro il 30 maggio 2017 in caso di differimento
Relazione del collegio sindacale o del sindaco unico (<i>adempimento previsto solo se esistente</i>)	almeno 15 giorni prima del giorno in cui è fissata l'assemblea e, quindi: entro il 15 aprile 2017 o entro il 14 giugno 2017 in caso di differimento
Relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (<i>adempimento previsto solo se esistente</i>)	almeno 15 giorni prima del giorno in cui è fissata l'assemblea e, quindi: entro il 15 aprile 2017 o entro il 14 giugno 2017 in caso di differimento

<p>Deposito presso la sede della società del bilancio d'esercizio unitamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate (<i>se esistenti</i>); - prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate (<i>se esistenti</i>); - relazione sulla gestione (<i>non obbligatoria nel caso di bilancio abbreviato, con integrazione nota integrativa</i>); - relazione del collegio sindacale (<i>se esistente</i>); - relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se diverso dal collegio sindacale (<i>se esistente</i>). 	<p>almeno 15 giorni prima del giorno in cui è fissata l'assemblea e, quindi: entro il 15 aprile 2017 o entro il 14 giugno 2017 in caso di differimento</p>
<p>Convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio</p>	<p>nei 120 giorni o nei 180 giorni in caso di differimento dalla data di chiusura dell'esercizio e quindi: entro il 30 aprile 2017 (<i>cade di domenica</i>), 29 giugno 2017 in caso di differimento</p>
<p>Deposito presso il Registro delle imprese di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - copia del verbale di approvazione dell'assemblea; - copia del bilancio approvato; - copia della relazione sulla gestione (<i>non obbligatoria nel caso di bilancio abbreviato, con integrazione nota integrativa</i>); - copia della relazione del collegio sindacale o del sindaco unico (<i>se esistente</i>); - copia della relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (<i>se esistente</i>); - elenco dei soci (<i>solo nell'ipotesi in cui si sono verificati cambiamenti rispetto all'elenco depositato con il bilancio precedente – con esclusione per le società a responsabilità limitata e per società cooperative a responsabilità limitata</i>). 	<p>entro 30 giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio</p>

Certificazione e tassazione dei dividendi

soggetto percipiente -> PERSONA FISICA NON IMPRENDITORE			
<i>tipo di partecipazione</i>	<i>ritenuta alla fonte</i>	<i>tassazione dividendo (periodo d'imposta 2016)</i>	<i>rilascio certificazione</i>
non qualificata	26% a titolo di imposta sul 100% del provento	non previsto	non previsto
qualificata	nessuna ritenuta	<p>tassazione in sede di adempimento dichiarativo (mod. Unico) del percipiente nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 40,00%, se relativi ad utili maturati sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007; - 49,72%, se sono prodotti successivamente all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e fino al 30 giugno 2014; - 60,46%, se sono prodotti con decorrenza dal 1° luglio 2014. 	obbligo di rilascio della certificazione

soggetto percipiente -> PERSONA FISICA IMPRENDITORE			
<i>tipo di partecipazione</i>	<i>ritenuta alla fonte</i>	<i>tassazione dividendo (periodo d'imposta 2016)</i>	<i>rilascio certificazione</i>
non qualificata	nessuna ritenuta	tassazione in sede di adempimento dichiarativo (mod. Unico) del percipiente nella misura del: - 40,00%, se relativi ad utili maturati sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007; - 49,72%, se sono prodotti successivamente all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e fino al 30 giugno 2014; - 60,46%, se sono prodotti con decorrenza dal 1° luglio 2014.	obbligo di rilascio della certificazione
qualificata	nessuna ritenuta	tassazione in sede di adempimento dichiarativo (mod. Unico) del percipiente nella misura del: - 40,00%, se relativi ad utili maturati sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007; - 49,72%, se sono prodotti successivamente all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e fino al 30 giugno 2014; - 60,46%, se sono prodotti con decorrenza dal 1° luglio 2014.	obbligo di rilascio della certificazione

soggetto percipiente -> SOCIETÀ DI PERSONE (snc, sas, ecc.)			
<i>tipo di partecipazione</i>	<i>ritenuta alla fonte</i>	<i>tassazione dividendo (periodo d'imposta 2016)</i>	<i>rilascio certificazione</i>
non qualificata	nessuna ritenuta	tassazione in sede di adempimento dichiarativo (mod. Unico) del percipiente nella misura del: - 40,00%, se relativi ad utili maturati sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007; - 49,72%, se sono prodotti successivamente all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e fino al 30 giugno 2014; - 60,46%, se sono prodotti con decorrenza dal 1° luglio 2014.	obbligo di rilascio della certificazione
qualificata	nessuna ritenuta	tassazione in sede di adempimento dichiarativo (mod. Unico) del percipiente nella misura del: - 40,00%, se relativi ad utili maturati sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007; - 49,72%, se sono prodotti successivamente all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e fino al 30 giugno 2014;	obbligo di rilascio della certificazione

		- 60,46%, se sono prodotti con decorrenza dal 1° luglio 2014.	
--	--	---	--

soggetto percipiente -> SOCIETÀ DI CAPITALI (srl, spa, ecc.)			
<i>tipo di partecipazione</i>	<i>ritenuta alla fonte</i>	<i>tassazione dividendo (periodo d'imposta 2016)</i>	<i>rilascio certificazione</i>
non qualificata	nessuna ritenuta	tassazione come reddito d'impresa, nella misura del 5% del provento percepito	obbligo di rilascio della certificazione
qualificata	nessuna ritenuta	tassazione come reddito d'impresa, nella misura del 5% del provento percepito	obbligo di rilascio della certificazione

soggetto percipiente -> ENTE NON COMMERCIALE			
<i>tipo di partecipazione</i>	<i>ritenuta alla fonte</i>	<i>tassazione dividendo (periodo d'imposta 2016)</i>	<i>rilascio certificazione</i>
non qualificata	nessuna ritenuta	tassazione in sede di adempimento dichiarativo nella misura del 5% del provento percepito	obbligo di rilascio della certificazione
qualificata	nessuna ritenuta	tassazione in sede di adempimento dichiarativo nella misura del 5% del provento percepito	obbligo di rilascio della certificazione

soggetto percipiente -> SOCIO DI SOCIETÀ TRASPARENTE PER OPZIONE			
<i>tipo di partecipazione</i>	<i>ritenuta alla fonte</i>	<i>tassazione dividendo (periodo d'imposta 2016)</i>	<i>rilascio certificazione</i>
non qualificata	nessuna ritenuta	tassazione in capo al socio della società trasparente nella misura del 100% del reddito fiscale realizzato indipendentemente dalla distribuzione dell'utile	obbligo di rilascio della certificazione
qualificata	nessuna ritenuta	tassazione in capo al socio della società trasparente nella misura del 100% del reddito fiscale realizzato indipendentemente dalla distribuzione dell'utile	obbligo di rilascio della certificazione

Dossier Casi e Contabilità

Contabilizzazione delle provvigioni degli agenti di commercio

Ai sensi dell'art. 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sulle provvigioni maturate nell'ambito dei rapporti di agenzia sussiste l'obbligo per la casa mandante di operare, al momento del pagamento, la ritenuta a titolo di acconto dell'Irpef nella misura del 23%, da commisurare:

- *come regola generale*, al 50% dell'ammontare delle provvigioni corrisposte;
- *in presenza dell'attestazione* di avvalersi nella propria attività dell'opera di lavoratori dipendenti e/o di terzi, al 20% dell'ammontare delle provvigioni corrisposte;

oltre a contabilizzare la contribuzione dovuta alla Fondazione Enasarco.

Le annotazioni che devono essere eseguite in contabilità generale da parte:

- *del soggetto committente*, possono assumere le seguenti articolazioni:
 - *al ricevimento della fattura o della nota di addebito dell'agente di commercio*:

----- data -----			
<i>Diversi</i>	a	Debiti verso agenti	
Provvigioni passive			
Erario c/lva oppure Iva a credito			

e, nel rispetto della competenza temporale:

- liquidazione della contribuzione Enasarco con l'imputazione della quota a debito dell'agente per riduzione dell'entità delle spettanze rilevate in contropartita alla contabilizzazione delle provvigioni passive:

----- data -----			
<i>Diversi</i>	a	Enasarco c/contributi	
Contributi Enasarco			
Debiti verso agenti			

- *al pagamento della fattura all'agente di commercio* si deve necessariamente rilevare la ritenuta alla fonte operata:

----- data -----			
Debiti verso agenti	a	<i>Diversi</i>	
	a	Erario c/ ritenute alla fonte	
	a	Banca c/c	

- *dell'agente di commercio*, possono assumere le seguenti impostazioni:
 - *all'emissione della fattura o della nota di addebito dell'agente di commercio*:

----- data -----			
Crediti verso Casa Mandante	a	<i>Diversi</i>	
	a	Provvigioni attive	
	a	Erario c/lva oppure Iva a dedito	

- *all'incasso del credito verso la Casa Mandante*:

----- data -----		
<i>Diversi</i> Banca c/c Crediti verso Erario c/ ritenute Contributi Enasarco-trattenuta Casa Mandante	<i>a</i> Crediti verso Casa Mandante	

Ai fini procedurali, si ritiene opportuno rammentare che:

- la ritenuta alla fonte deve risultare applicata su tutti i compensi che sono erogati a favore dell'agente di commercio, al lordo delle trattenute a carico dello stesso per contribuzione Enasarco;
- se le provvigioni vengono incassate nel corso dell'anno successivo a quello in cui sono state contabilizzate nel rispetto del principio di competenza (art. 109 del Tuir), ma prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, le ritenute alla fonte operate su detti pagamenti, possono risultare scomutate – *a scelta dell'agente di commercio* - nel periodo d'imposta di competenza o, in alternativa, in quello nel periodo nel quale sono state effettivamente operate, mentre se risultano operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi, il loro scomputo deve necessariamente avvenire nel periodo d'imposta nel quale è in concreto avvenuto l'incasso del credito per provvigioni.

Contabilizzazione della rivalutazione dei beni d'impresa

La legge di Bilancio 2017 ripropone, ancora una volta, la possibilità di rivalutare i beni d'impresa delle società di capitali e degli altri soggetti tenuti alla redazione del bilancio secondo i principi contabili nazionali.

Pertanto, sussiste la possibilità per detti soggetti di procedere a possono rivalutare:

- i beni ammortizzabili;
- le partecipazioni;
- i terreni;

iscritti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 (con esclusione, quindi, dei beni immobili merce) e che risultano anche nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 quale data di riferimento per eseguire la rivalutazione.

Ai fini operativi, la rivalutazione deve risultare posta in essere per categorie omogenee di beni, ed il maggior valore deve risultare iscritto in bilancio, tenendo in considerazione che lo stesso potrà assumere valenza ai fini fiscali solamente a decorrere dal terzo esercizio o periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita la rivalutazione (fiscalmente, quindi, gli effetti si devono ritenere differiti al 2019), ad esclusione dei beni immobili per i quali gli effetti fiscali vengono riconosciuti con decorrenza dal 2018.

Sull'importo rivalutato deve necessariamente risultare corrisposta un'imposta sostitutiva:

- pari al 16% per i beni ammortizzabili;
- e:
- del 12% per i beni non ammortizzabili;

tenendo presente che nell'ipotesi in cui detti beni costituiscono oggetto di:

- alienazione;
- assegnazione ai soci;
- destinazione a finalità estranee all'esercizio d'impresa;

prima del compimento del quarto periodo successivo a quello in cui la rivalutazione è stata posta in essere, le eventuali;

- plusvalenza;
- e/o:

- minusvalenze;

devono essere individuate senza considerare il maggior valore attribuito in sede di rivalutazione.

Inoltre, per completezza, si rammenta che il saldo *attivo di rivalutazione* può costituire oggetto di affrancamento con la corresponsione di un'imposta sostitutiva del 10%.

Nella contabilità generale d'impresa, l'operazione di *rivalutazione dei valori* può risultare effettuata utilizzando tre diversi metodi e cioè procedendo a:

- rivalutare sia il costo storico, sia i fondi di ammortamento;
- rivalutare solamente il costo storico;
- ridurre i fondi ammortamento per la quota corrispondente al saldo di rivalutazione;

con la conseguenza che l'impostazione delle annotazioni contabili risulterà diversa a seconda del metodo applicato.

Se il soggetto interessato procede ad applicare il criterio:

- *della rivalutazione sia il costo storico, sia i fondi di ammortamento*, le contabilizzazioni assumeranno le seguenti articolazioni:

----- data -----			
Impianti specifici	a Diversi		
	Fondo amm. impianti specifici		
	Riserva di rivalutazione		

e, quindi:

----- data -----			
Riserva di rivalutazione	a Debiti tributari		

- *della rivalutazione solamente del costo storico*, le rilevazioni assumeranno le seguenti articolazioni:

----- data -----			
Impianti specifici	a Riserva di rivalutazione		

e, quindi:

----- data -----			
Riserva di rivalutazione	a Debiti tributari		

- *della riduzione dei fondi ammortamento per la quota corrispondente al saldo di rivalutazione*, le annotazioni assumeranno le seguenti articolazioni:

----- data -----			
Fondo amm. impianti specifici	a Riserva di rivalutazione		

e, quindi:

----- data -----			
Riserva di rivalutazione	a Debiti tributari		